



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 1996

Prot. n. 16/2025-D

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

OGGETTO:

Approvazione della disciplina relativa al regime tariffario del servizio di mensa e del servizio di prolungamento dell'orario giornaliero nelle scuole dell'infanzia della Provincia autonoma di Trento per l'anno scolastico 2026/2027. Modifica della deliberazione n. 2045 di data 13 dicembre 2024

Il giorno **12 Dicembre 2025** ad ore **13:00** nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE

MAURIZIO FUGATTI

Presenti:

VICEPRESIDENTE
ASSESSORE

ACHILLE SPINELLI
ROBERTO FAILONI
FRANCESCA GEROSA
MATTIA GOTTARDI
GIULIA ZANOTELLI

Assenti:

ASSESSORE

SIMONE MARCHIORI
MARIO TONINA

Assiste:

IL DIRIGENTE

NICOLA FORADORI

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Ai sensi dell'articolo 4, quinto comma, della legge provinciale 21 marzo 1977, n. 13 (*legge provinciale sulle scuole dell'infanzia 1977*), spetta alla Giunta provinciale determinare per il servizio di mensa dei bambini frequentanti la scuola dell'infanzia il concorso delle famiglie, i relativi limiti e i criteri per l'eventuale concessione gratuita o semigratuita del servizio.

Nell'articolo 5, settimo comma, della legge provinciale sulle scuole dell'infanzia n. 13/1977 in relazione all'attivazione del servizio di prolungamento dell'orario giornaliero è stabilito che compete alla Giunta provinciale determinare l'eventuale concorso delle famiglie per l'utilizzo del servizio medesimo, stabilendone i criteri ed i limiti. Al comma ottavo del medesimo articolo è stabilito inoltre che l'apertura dei servizi delle scuole dell'infanzia provinciali ed equiparate può essere estesa per il periodo massimo di un mese ulteriore rispetto al periodo di almeno 10 mesi previsto al comma quarto del medesimo articolo.

L'articolo 6 della legge provinciale 1 febbraio 1993, n. 3 (*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Provincia autonoma di Trento, legge finanziaria*), stabilisce che nei casi in cui le singole leggi provinciali subordinano l'effettuazione di interventi oppure commisurano le tariffe dei servizi o i concorsi degli utenti alla valutazione di condizioni economiche o reddituali dei soggetti richiedenti, detta valutazione è effettuata facendo riferimento al reddito e ad elementi significativi del patrimonio. L'articolo 6 inoltre rinvia alla Giunta provinciale l'adozione dei criteri e delle modalità per la determinazione e la valutazione del reddito e degli elementi patrimoniali. La disciplina ICEF attualmente in vigore, approvata con deliberazione della Giunta provinciale n. 1076, di data 29 giugno 2015, è stata organicamente riformulata con deliberazione n. 1256 di data 29.08.2025 “*Nuove disposizioni per la valutazione della condizione economica dei richiedenti interventi agevolativi ai sensi dell'articolo 6 della legge provinciale 1 febbraio 1993, n. 3 (disciplina ICEF)*”. Con questo provvedimento n. 1256/2025 - tenuto conto dei criteri individuati con deliberazione della Giunta provinciale n. 60 del 20 gennaio 2023 riguardante “*Indirizzi per il riordino delle "Disposizioni per la valutazione della condizione economica dei richiedenti interventi agevolativi ai sensi dell'art. 6 della LP 3/1993, nonché per la verifica ed il controllo delle dichiarazioni ICEF e per l'attività di coordinamento, indirizzo e monitoraggio dell'applicazione di tale sistema di valutazione alle politiche di settore*” - si prevede:

- la graduale introduzione di quattro distinti indicatori ICEF afferenti alle macro-aree di interventi agevolativi settoriali denominati:
 - indicatore ICEF Famiglia per gli interventi a favore delle famiglie con figli;
 - indicatore ICEF Povertà per gli interventi a sostegno del reddito;
 - indicatore ICEF Casa per gli interventi nell'ambito dell'edilizia abitativa pubblica e privata;
 - indicatore ICEF Disabilità e non autosufficienza per gli interventi a sostegno della disabilità.
- l'introduzione, rispetto al sistema vigente, di una disciplina unitaria in merito alla composizione del nucleo familiare da valutare per il calcolo degli indicatori delle specifiche aree di intervento;
- che le politiche di settore individuino ICEF l'indicatore applicabile per l'accesso agli interventi agevolativi di competenza.

Con queste nuove disposizioni ICEF (deliberazione 1256/2025) per gli interventi afferenti all'area famiglie con figli, si regola l'introduzione dell'indicatore denominato ICEF “Famiglia” a partire da settembre 2025, contestualmente all'avvio della Campagna ICEF reddito e patrimonio 2024. L'elaborazione dell'indicatore ICEF Famiglia sostituisce la procedura di calcolo dell'indicatore effettuata tramite la presentazione della Domanda Unica di cui si prevede la dismissione dal 1°

gennaio 2026 con provvedimento giuntale n. 1394 del 19 settembre 2025. Con l'applicazione delle nuove procedure la struttura provinciale di riferimento per le scuole dell'infanzia è competente a comunicare alle famiglie che hanno diritto al beneficio, il valore della tariffa/prestazione corrispondente.

Per la disciplina relativa al regime tariffario del servizio di mensa e del servizio di prolungamento dell'orario giornaliero nelle scuole dell'infanzia della Provincia autonoma di Trento si prevede che il calcolo delle agevolazioni tariffarie tramite l'indicatore ICEF Famiglia sia effettuato in maniera automatica dall'applicativo utilizzato per le iscrizioni.

Con propria nota prot. n. 912662 del 21 novembre 2025 il Dipartimento sviluppo economico, ricerca e lavoro, dopo aver analizzato l'impatto del nuovo ICEF Famiglia sulle tariffe mensa e prolungamento dell'orario giornaliero nelle scuole dell'infanzia ha suggerito di applicare, al fine di garantire una graduale introduzione del nuovo sistema, un incremento di 0,03 delle soglie.

Con riferimento al regime tariffario del servizio mensa nelle scuole dell'infanzia, per l'anno scolastico indicato in oggetto si ritiene quindi di approvare la disciplina di cui all'Allegato A), parte integrante e sostanziale di questo provvedimento, confermando le tariffe minime e massime adottate per l'anno scolastico 2025/2026, ma rivedendo la soglia minima e massima del valore ICEF utilizzata per il calcolo delle stesse, aumentandola di 0,03.

Per la tariffa del servizio di prolungamento dell'orario giornaliero nelle scuole dell'infanzia, per l'anno scolastico indicato in oggetto si ritiene quindi di approvare, quale parte integrante e sostanziale di questo provvedimento, la disciplina di cui all'Allegato B), confermando le tariffe minime e massime previste per l'anno scolastico 2025/2026, ma rivedendo la soglia minima e massima del valore ICEF utilizzata per il calcolo delle stesse, aumentandola di 0,03.

A seguito delle dismissioni della Domanda Unica per l'accesso alle agevolazioni tariffarie per il diritto allo studio e la prima infanzia ed alla luce dell'introduzione della nuova disciplina ICEF Famiglia adottata con deliberazione giuntale n. 1256 di data 29/8/2025, si rende necessario modificare la deliberazione di Giunta provinciale n. 2045 del 13 dicembre 2024 con cui è stata approvata *la disciplina relativa al regime tariffario del servizio di mensa e del servizio di prolungamento dell'orario giornaliero, nelle scuole dell'infanzia della Provincia autonoma di Trento per l'anno scolastico 2025/2026*.

Tenuto conto che per il settore della scuola dell'infanzia la Giunta provinciale con deliberazione n. 2045 del 2024 disponeva il rinvio dell'introduzione, inizialmente prevista da gennaio 2026, del modello ICEF Famiglia, si rende ora necessario stabilire con il presente provvedimento che le scadenze connesse al conseguimento dell'agevolazione tariffaria relativa al servizio di mensa e al servizio di prolungamento dell'orario giornaliero nelle scuole dell'infanzia per l'anno scolastico 2025/2026, nonché il valore ICEF minimo e massimo utilizzato per il calcolo delle stesse sono rideterminate con un aumento di 0,03 a partire da gennaio 2026, secondo quanto indicato nell'Allegato C) (*Modifica dei punti 2.5 e 3 dell'Allegato 1) e dei punti 2.5 e 2.6 dell'Allegato 2*) della deliberazione n. 2045 di data 13 dicembre 2024) parte integrante e sostanziale di questo provvedimento.

Visto il parere dell'Agenzia provinciale per l'assistenza e la previdenza integrativa, prot. n. 956282 di data 05 dicembre 2025, nel quale viene espresso la conformità delle decisioni prese con il presente provvedimento con le disposizioni previste nelle deliberazioni n. 1256 del 29 agosto 2025 e n. 1394 del 19 settembre 2025, coerentemente al quadro della disciplina ICEF e alle disposizioni adottate dalle politiche del settore della scuola per analoghe finalità.

Informato il Tavolo Tariffe.

LA GIUNTA PROVINCIALE

- udita la relazione;
- visti gli atti citati in premessa;
- visto l'articolo 53 del D. Lgs. 118/11 e il punto 3 dell'allegato 4/2;
- vista la legge provinciale n. 13 del 1977 (*legge provinciale sulle scuole dell'infanzia 1977*);
- vista la legge provinciale n. 5 del 2006 (*legge provinciale sulla scuola 2006*);
- visto l'articolo 6 della legge provinciale 1 febbraio 1993, n. 3 (*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Provincia autonoma di Trento, legge finanziaria*)

a voti unanimi espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

- 1) di approvare per l'anno scolastico 2026/2027 la “*Disciplina relativa al regime tariffario per la fruizione del servizio di mensa nelle scuole dell'infanzia per l'anno scolastico 2026/2027*”, contenuta nell’Allegato A), parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 2) di approvare per l'anno scolastico 2026/2027, la “*Disciplina relativa al regime tariffario per la fruizione del servizio di prolungamento dell'orario giornaliero nelle scuole dell'infanzia per l'anno scolastico 2026/2027*”, contenuta nell’Allegato B), parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 3) di stabilire che per l'anno scolastico 2025/2026 la soglia minima e massima del valore ICEF utilizzata per il calcolo dell'agevolazione tariffaria relativa al servizio di mensa, per tutte le famiglie, e di prolungamento dell'orario giornaliero, solo per le famiglie che si iscrivono per la prima volta dal 1 gennaio 2026, è determinata, a partire dal 1 gennaio 2026, secondo quanto disposto nell’Allegato C) “*Modifica dei punti 2.5 e 3 dell’Allegato 1) e dei punti 2.5 e 2.6 dell’Allegato 2) della deliberazione n. 2045 di data 13 dicembre 2024*”, parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione, che prevede in particolare che dal 1 gennaio 2026 le soglie di riferimento sono aumentate nel minimo e nel massimo di 0,03; per i dettagli si rinvia a quanto indicato nell’Allegato C). Restano ferme le altre disposizioni contenute nella deliberazione giuntale n. 2045, di data 13 dicembre 2024, non modificate con quanto disciplinato nell’Allegato C);
- 4) di dare atto che le entrate derivanti da questa deliberazione sono accertate ed imputate sul capitolo 131520 dell'esercizio finanziario 2026 e dell'esercizio finanziario 2027 contestualmente

al loro versamento.

Adunanza chiusa ad ore 14:05

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

Elenco degli allegati parte integrante

001 Allegato A)

002 Allegato B)

003 Allegato C)

IL PRESIDENTE
Maurizio Fugatti

Questo atto, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle Linee guida AgID (artt. 3 bis, c. 4 bis, e 71 D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).

IL DIRIGENTE
Nicola Foradori

Questo atto, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle Linee guida AgID (artt. 3 bis, c. 4 bis, e 71 D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).

Disciplina relativa al regime tariffario per la fruizione del servizio di mensa nelle scuole dell'infanzia per l'anno scolastico 2026/2027

1. PREMESSA

1.1 I bambini frequentanti le scuole dell'infanzia provinciali ed equiparate sono ammessi al servizio di mensa in applicazione del regime di agevolazione tariffaria ICEF stabilito con la presente deliberazione, fatte salve le deroghe indicate al punto 1.2 e 1.3.

1.2 I bambini che si trovano in affidamento temporaneo presso strutture di accoglienza per effetto di disposizioni dell'autorità giudiziaria e su istruttoria tecnica condotta dai servizi sociali, nonché i bambini richiedenti/titolari di protezione internazionale, ivi compresi quelli nelle more della presentazione della domanda di protezione presso le autorità statali, se frequentanti le scuole dell'infanzia provinciali ed equiparate, sono ammessi al servizio di mensa ad una tariffa fissa pari ad euro 2,00 - corrispondente alla tariffa minima indicata al paragrafo 2.5 - , quindi senza la necessità di presentare la dichiarazione ICEF. Il Dipartimento competente in materia di salute e politiche sociali certifica lo stato di inserimento di questi bambini nel progetto di accoglienza provinciale inviando apposito nota alla struttura provinciale competente in materia di scuole dell'infanzia.

1.3 Sono ammessi alla mensa in regime di gratuità, i bambini frequentanti il Centro per l'infanzia della Provincia, che è una struttura pubblica di accoglienza temporanea per minori che si trovano in situazioni familiari problematiche o di pregiudizio.

2. INDIVIDUAZIONE DEGLI ELEMENTI VARIABILI DA CONSIDERARE NELLA VALUTAZIONE DELLA CONDIZIONE ECONOMICA FAMILIARE, AI FINI DELL'ACCESSO ALLE AGEVOLAZIONI TARIFFARIE PER LA FRUIZIONE DEL SERVIZIO DI MENSA DA PARTE DEI BAMBINI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA.

Questo paragrafo 2. individua gli elementi variabili da considerare per la valutazione della condizione economica familiare ai fini dell'accesso alle agevolazioni tariffarie per la fruizione del servizio di mensa da parte dei bambini delle scuole dell'infanzia. Per quanto qui non disciplinato si applicano le disposizioni generali ICEF per la valutazione della condizione economica dei richiedenti interventi agevolativi, prevista dall'articolo 6 della L.P. n. 3/1993.

2.1 Individuazione del nucleo familiare

Il nucleo familiare da valutare è quello individuato dalle disposizioni generali ICEF vigenti al momento della presentazione della richiesta di agevolazione tariffaria: capo II della disciplina ICEF allegata come parte integrante e sostanziale alla deliberazione n. 1256 di data 29 agosto 2025.

2.2 Definizione di chi può essere il beneficiario, il richiedente

Il beneficiario dell'agevolazione tariffaria e il richiedente l'agevolazione stessa è il genitore, anche adottivo o affidatario, o il soggetto esercente la responsabilità genitoriale, che convive anagraficamente con il minore.

2.3 Parametri ICEF

Per quanto riguarda i componenti il nucleo familiare da valutare e del rispettivo reddito e patrimonio, le franchigie sul patrimonio immobiliare e mobiliare/finanziario, le aliquote di conversione del patrimonio complessivo in reddito equivalente e il reddito di riferimento, sono applicate le disposizioni provinciali della disciplina ICEF approvata con deliberazione n. 1256 del 29/8/2025, fatto salvo quanto disposto dal paragrafo 2.4.

2.4 Redditi e patrimoni da dichiarare: anno di riferimento

Per l'anno scolastico indicato in oggetto per la determinazione della tariffa mensa:

- da settembre a dicembre 2026, sono considerati redditi/patrimonio relativi all'anno 2024 risultanti dall'indicatore della condizione economica familiare ICEF, come utilizzati per la compilazione dell'indicatore ICEF Famiglia;
- da gennaio 2027 e fino ad agosto 2027, sono considerati redditi/patrimonio relativi all'anno 2025 risultanti dall'indicatore ICEF, come utilizzati per la compilazione dell'indicatore ICEF Famiglia, da presentare di norma dal mese di settembre al mese di dicembre di ogni anno, come previsto dalla "Disciplina ICEF".

2.5 Limiti ICEF Famiglia per l'accesso alle agevolazioni tariffarie e per il calcolo del beneficio

Ai fini della determinazione delle agevolazioni tariffarie è stabilita una base di calcolo compresa tra euro 2,00 ed euro 4,00.

La tariffa minima (euro 2,00) è applicata per i nuclei familiari con un indicatore della condizione economica ICEF Famiglia compreso tra 0,00 e 0,2555 (ICEF inf).

La tariffa massima (euro 4,00) è applicata per i nuclei con un indicatore della condizione economica ICEF Famiglia superiore a 0,4148 (ICEF sup).

Per valori ICEF tra 0,2555 e 0,4148 la tariffa è compresa tra la tariffa minima e la tariffa massima, in modo proporzionale all'indicatore ICEF Famiglia risultante, con scaglioni di 10 centesimi.

3. ULTERIORE RIDUZIONE DELLA TARIFFA DETERMINATA SULLA BASE DELL'INDICATORE ICEF FAMIGLIA PER TENERE CONTO DEL NUMERO DI FIGLI/SOGGETTI APPARTENENTI AL NUCLEO FAMILIARE DI RIFERIMENTO

La tariffa determinata tramite l'indicatore ICEF Famiglia secondo i criteri indicati nel paragrafo 2.5, è ulteriormente ridotta in relazione al numero di figli/soggetti appartenenti al medesimo nucleo familiare iscritti presso le scuole dell'infanzia e presso le istituzioni scolastiche del primo e del secondo ciclo di istruzione e formazione, aventi, quale ulteriore requisito, un'età non superiore ai venti anni a conclusione dell'anno scolastico o formativo cui la domanda di agevolazione si riferisce, intendendosi, convenzionalmente, quale data di conclusione dell'anno scolastico quella stabilita con la delibera della Giunta provinciale di approvazione del calendario per l'anno scolastico di riferimento. Questa riduzione è definita applicando la percentuale indicata nella seguente tabella, fino a un valore ICEF Famiglia massimo pari a 0,5594:

Numero di figli	1	2	3	4	5	6 e più
Percentuale di ulteriore riduzione della tariffa in base al numero di figli	0	15	27	45	56	63

4. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE ICEF

La dichiarazione ICEF per il conseguimento delle agevolazioni tariffarie collegate all'indicatore ICEF Famiglia, con valutazione della condizione economica e familiare, deve essere presentata presso i Centri di Assistenza Fiscale accreditati dalla Provincia per l'attività di raccolta, controllo e trasmissione dei dati ICEF per gli interventi agevolativi oppure presso gli Sportelli periferici di assistenza e informazione al pubblico della Provincia.

Qualora non sia presentato l'indicatore ICEF Famiglia ai fini della fruizione del servizio di mensa viene applicata la tariffa massima di euro 4,00, fatte salve le deroghe indicate al punto 1.2 e 1.3.

5. DISPOSIZIONI COMUNI INERENTI L'UTILIZZO DELLA DICHIARAZIONE ICEF

5.1 Rettifica di dati contenuti nella dichiarazione ICEF

Il calcolo della tariffa è soggetto a variazioni in caso di rettifica di dati già inseriti nel sistema effettuata a seguito di controllo o di ravvedimento operoso.

Per quanto riguarda la rettifica di dati contenuti nella dichiarazione ICEF, non sono effettuati rimborsi per variazioni in diminuzione della tariffa già applicata, è invece richiesto il pagamento di una somma a conguaglio per variazioni in aumento della tariffa già applicata. Con riferimento alle agevolazioni tariffarie per la mensa della scuola dell'infanzia è previsto il pagamento a conguaglio solo qualora l'importo complessivo dovuto sia superiore ad euro 5,00.

5.2 Variazioni del nucleo familiare in corso d'anno

Fatta salva la possibilità di ravvedimento e pertanto di rettifica di dati errati già inseriti nel sistema, nei casi di variazione del nucleo familiare è prevista la possibilità di modificare la dichiarazione ICEF Famiglia inserendo i componenti subentrati nel nucleo che necessitano del servizio di mensa : ai fini del calcolo tariffario eventuali modifiche vengono acquisite solo nel periodo di validità della pratica agevolativa.

Disciplina relativa al regime tariffario di fruizione del servizio di prolungamento dell'orario giornaliero nelle scuole dell'infanzia per l'anno scolastico 2026/2027

1. CRITERI GENERALI DI FRUIZIONE DEL SERVIZIO

1.1 Il servizio è erogato sulla base del regime tariffario illustrato nel paragrafo 2.

1.2 Il servizio è gratuito per i bambini ospitati presso il Centro per l'Infanzia della Provincia autonoma di Trento, che è una struttura pubblica di accoglienza temporanea per minori che si trovano in situazioni familiari problematiche o di pregiudizio.

1.3 E' prevista la tariffa minima di cui al paragrafo 2.6 per i bambini che si trovano in affidamento temporaneo presso strutture di accoglienza per effetto di disposizioni dell'autorità giudiziaria e su istruttoria tecnica condotta dai servizi sociali.

1.4 Qualora la fruizione del servizio di prolungamento dell'orario giornaliero dipenda unicamente dall'organizzazione del servizio di trasporto, la frequenza di un'ora di prolungamento d'orario è gratuita. In tal caso l'attivazione di un'ora di prolungamento dovuta a esigenze di trasporto è possibile solo in presenza di un tempo di permanenza nella scuola in attesa del trasporto non inferiore a mezz'ora.

1.5 La necessità di utilizzo di un'ora diversa da quella richiesta dalla famiglia nella domanda di prolungamento già presentata alla scuola, indipendentemente dalla frequenza, non comporta rimborsi e comporta la presentazione di una nuova richiesta con il pagamento della relativa quota.

1.6 L'eventuale trasferimento del bambino in una nuova scuola non comporta il rinnovo del pagamento per usufruire del servizio di prolungamento d'orario nella misura già concessa; peraltro, se nella nuova scuola non c'è disponibilità di posti o non è stato attivato il prolungamento d'orario, la quota già versata non potrà essere restituita.

1.7 Qualora la famiglia non intenda avvalersi di agevolazione tariffaria tramite la presentazione della dichiarazione ICEF Famiglia, la stessa è tenuta al pagamento della tariffa massima in relazione al numero di ore giornaliere richieste e al numero di mesi di fruizione del servizio. La tariffa individuata in prima iscrizione al servizio di prolungamento d'orario per l'anno scolastico indicato in oggetto (tariffa massima o minima) è la tariffa cui fare riferimento per ulteriori eventuali richieste presentate nel corso dell'anno scolastico (integrazioni orarie o nuove iscrizioni riferite all'ingresso a scuola di fratelli/sorelle nel corso dell'a.s.).

2. INDIVIDUAZIONE DEGLI ELEMENTI VARIABILI DA CONSIDERARE NELLA VALUTAZIONE DELLA CONDIZIONE ECONOMICA FAMILIARE, AI FINI DELL'ACCESSO ALLE AGEVOLAZIONI TARIFFARIE COLLEGATE ALL'INDICATORE ICEF FAMIGLIA

La presente disciplina individua gli elementi variabili da considerare nella valutazione della condizione economica familiare, ai fini dell'accesso alle agevolazioni tariffarie per la fruizione del servizio di prolungamento dell'orario giornaliero nelle scuole dell'infanzia per l'anno scolastico indicato in oggetto.

2.1. Individuazione del nucleo familiare

Ai fini dell'individuazione del nucleo familiare da valutare, sono applicate le disposizioni previste nella dichiarazione ICEF Famiglia per la valutazione della condizione economica di coloro che richiedono interventi agevolativi di cui alla deliberazione di Giunta provinciale n. 1256 di data 29/8/2025.

2.2 Individuazione del beneficiario, del richiedente

Il beneficiario dell'agevolazione tariffaria per il servizio di prolungamento dell'orario giornaliero è il richiedente dell'agevolazione stessa cioè il genitore, anche adottivo o affidatario, del soggetto iscritto al servizio o la persona che esercita la responsabilità genitoriale sul soggetto iscritto al servizio.

2.3 Valutazione del reddito e del patrimonio

La valutazione della condizione economica (reddito patrimonio) del nucleo familiare è effettuata in base ai parametri previsti dalle disposizioni adottate con deliberazione giuntale n. 1256 di data 29/8/2025.

2.4 Redditi e patrimoni da dichiarare: anno di riferimento

Per l'anno scolastico indicato in oggetto ai fini della valutazione della condizione economica ICEF Famiglia sono considerati reddito/patrimonio relativi all'anno 2024 risultanti dal modello di calcolo relativo al nuovo indicatore ICEF Famiglia (che sostituisce dal 2026 la Domanda Unica).

Per le nuove richieste di servizio di prolungamento dell'orario presentate da gennaio 2027 e fino ad agosto 2027 il beneficio tariffario, calcolato in automatico dal sistema della scuola, è collegato alla presentazione della dichiarazione ICEF Famiglia reddito e patrimonio relativi all'anno 2025). Nel caso di integrazioni orarie del servizio di prolungamento il costo orario è quello individuato dalla famiglia in fase di prima iscrizione (tariffa massima o agevolata determinata su base ICEF Famiglia).

2.5. Calcolo della tariffa

Di seguito sono indicate le tariffe minime e massime per anno scolastico:

TARIFFA ANNO SCOLASTICO					
1 ora giornaliera		2 ore giornaliere		3 ore giornaliere	
Tariffa minima	Tariffa massima	Tariffa minima	Tariffa massima	Tariffa minima	Tariffa massima
82,50	220,00	165,00	440,00	275,00	726,00

Le tariffe minime sopra indicate sono applicate per le famiglie con un valore ICEF Famiglia risultante pari o inferiore a 0,2556.

Le tariffe massime sono applicate per le famiglie con un valore ICEF Famiglia superiore a 0,3830.

Per valori ICEF Famiglia tra 0,2556 e 0,3830 le tariffe sono comprese tra la tariffa minima e la tariffa massima in modo proporzionale all'ICEF risultante, con scaglioni di 10 centesimi.

Qualora la famiglia non si avvalga del regime tariffario agevolato, la stessa è tenuta al pagamento della tariffa massima annua in relazione al numero di ore giornaliero richieste.

Le tariffe vanno corrisposte per l'intera annualità del servizio scolastico e non è possibile chiedere il servizio per valori inferiori all'ora e all'anno scolastico. Non sono previsti rimborsi per utilizzi parziali del servizio richiesto.

Per le eventuali richieste di prolungamento dell'orario giornaliero presentate nel corso dell'anno scolastico la tariffa annuale a carico delle famiglie è corrisposta, in regime agevolato o intero, in relazione al numero di ore richieste - da n. 1 ora e fino a n. 3 ore massimo di prolungamento - e per i mesi di attività della scuola (in base al calendario scolastico), a partire dal mese di presentazione della domanda e fino alla conclusione dell'anno scolastico; di seguito si riporta una tabella riepilogativa:

Quota iscrizione per domanda inoltrata - in scuole a calendario ordinario - nel corso dell'anno scolastico e in particolare nel mese di:	1 ora		2 ore		3 ore	
	Tariffa minima	Tariffa massima	Tariffa minima	Tariffa massima	Tariffa minima	Tariffa massima
Settembre	82,50	220,00	165,00	440,00	275,00	726,00
Ottobre	75,00	200,00	150,00	400,00	250,00	660,00
Novembre	67,50	180,00	135,00	360,00	225,00	594,00
Dicembre	60,00	160,00	120,00	320,00	200,00	528,00
Gennaio	52,50	140,00	105,00	280,00	175,00	462,00
Febbraio	45,00	120,00	90,00	240,00	150,00	396,00
Marzo	37,50	100,00	75,00	200,00	125,00	330,00
Aprile	30,00	80,00	60,00	160,00	100,00	264,00
Maggio	22,50	60,00	45,00	120,00	75,00	198,00
Giugno	15,00	40,00	30,00	80,00	50,00	132,00
Luglio	7,50	20,00	15,00	40,00	25,00	66,00

3. ULTERIORE RIDUZIONE DELLA TARIFFA PER TENERE CONTO DEL NUMERO DI FIGLI/SOGGETTI APPARTENENTI AL NUCLEO FAMILIARE DI RIFERIMENTO

La tariffa determinata sulla base dell'indicatore ICEF Famiglia secondo i criteri indicati nel paragrafo 2.6, è ridotta in relazione al numero di figli/soggetti appartenenti al nucleo familiare di riferimento frequentanti il servizio di prolungamento dell'orario. A tal fine sono previste le seguenti percentuali di abbattimento della tariffa:

- per il primo figlio/soggetto: nessun abbattimento;
- per il secondo figlio/soggetto: 50%;
- a partire dal terzo figlio/soggetto: 100% (gratuità del servizio).

Il regime di abbattimento tariffario si applica solo nel caso di nuclei familiari con indicatore ICEF Famiglia inferiore al valore di una volta e mezza quello corrispondente alla soglia ICEF superiore definita nel modello esperto applicato tenendo conto comunque di valori ICEF fino all'indicatore limite pari a 0,5745.

4. DISPOSIZIONI IN MERITO ALLA RETTIFICA DI DICHIARAZIONI ICEF INERENTI ALLA DOMANDA DI AGEVOLAZIONE TARIFFARIA.

Il calcolo della tariffa è soggetto a variazioni in caso di rettifica di dati già inseriti nel sistema, effettuata a seguito di controllo o di ravvedimento operoso. Per quanto riguarda la rettifica di dati contenuti nella dichiarazione ICEF Famiglia non sono effettuati rimborsi per variazioni in diminuzione della tariffa già applicata; è invece richiesto il pagamento di una somma a conguaglio per variazioni in aumento della tariffa già applicata.

Fatta salva la rettifica di dati errati già inseriti nel sistema, non sono operate rideterminazioni delle tariffe del servizio di prolungamento dell'orario giornaliero per eventuali variazioni del nucleo familiare dichiarato alla data di presentazioni della domanda di agevolazione, intervenute nel corso dell'anno scolastico di riferimento. Nei casi di ricongiungimento familiare è prevista la possibilità di modificare la domanda inserendo i bambini subentranti che necessitano del servizio di prolungamento dell'orario giornaliero senza che tale variazione comporti, per l'anno scolastico di riferimento, la rideterminazione della tariffa determinata sulla base della situazione economica e familiare esistente alla data di presentazione della domanda di agevolazione.

Modifica dei punti 2.5 e 3 dell'Allegato 1) e dei punti 2.5 e 2.6 dell'Allegato 2) della deliberazione n. 2045 di data 13 dicembre 2024

I punti 2.5 e 3 dell'Allegato 1), della deliberazione n. 2045 di data 13 dicembre 2024, che dispongono in materia di tariffa mensa, sono sostituiti dai seguenti:

“2.5 Limiti ICEF per l'accesso alle agevolazioni tariffarie e per il calcolo del beneficio”

Ai fini della determinazione delle agevolazioni tariffarie è stabilita una base di calcolo compresa tra euro 2,00 ed euro 4,00.

La tariffa minima (euro 2,00) è applicata per i nuclei familiari con un indicatore della condizione economica ICEF compreso tra 0,00 e 0,2255 (ICEF inferiore), che per il servizio mensa richiesto dal 1 gennaio 2026 è aumentato di 0,03 ed è quindi pari a 0,2555.

La tariffa intera (euro 4,00) è applicata per i nuclei con un indicatore della condizione economica ICEF superiore a 0,3848 (ICEF superiore), che per il servizio mensa richiesto dal 1 gennaio 2026 è aumentato di 0,03 ed è quindi pari a 0,4148.

Per valori ICEF che si collocano tra ICEF inferiore e ICEF superiore, la tariffa è compresa tra la tariffa minima e la tariffa intera, in modo proporzionale all'indicatore ICEF risultante, con scaglioni di 10 centesimi.

Come previsto dal punto 2.4, dal 1 gennaio 2026 le agevolazioni tariffarie sono calcolate tramite il nuovo indicatore ICEF, denominato ICEF Famiglia.

3. ULTERIORE RIDUZIONE DELLA TARIFFA DETERMINATA SU BASE ICEF PER TENERE CONTO DEL NUMERO DI FIGLI/SOGGETTI APPARTENENTI AL NUCLEO FAMILIARE DI RIFERIMENTO

La tariffa determinata tramite l'indicatore ICEF secondo i criteri indicati nel paragrafo 2.5, è ulteriormente ridotta in relazione al numero di figli/soggetti appartenenti al medesimo nucleo familiare iscritti presso le scuole dell'infanzia e presso le istituzioni scolastiche del primo e del secondo ciclo di istruzione e formazione, aventi, quale ulteriore requisito, un'età non superiore ai venti anni a conclusione dell'anno scolastico o formativo cui la domanda di agevolazione si riferisce, intendendosi, convenzionalmente, quale data di conclusione dell'anno scolastico quella stabilita con la delibera della Giunta provinciale di approvazione del calendario per l'anno scolastico di riferimento. Questa riduzione è definita applicando la percentuale indicata nella seguente tabella, fino a un valore ICEF Famiglia massimo pari a 0,5594:

Numero di figli	1	2	3	4	5	6 e più
Percentuale di ulteriore riduzione della tariffa in base al numero di figli	0	15	27	45	56	63 ”

I punti 2.5 e 2.6 dell'Allegato 2), della deliberazione n. 2045 di data 13 dicembre 2024, che dispongono in materia di tariffa del prolungamento dell'orario giornaliero, sono sostituiti con i seguenti:

“2.5 Redditi e patrimoni da dichiarare: anno di riferimento

Per l'anno scolastico 2025/2026 per le richieste annuali di prolungamento d'orario, ai fini della valutazione della condizione economica familiare ICEF sono considerati reddito/patrimonio relativi all'anno 2023 risultanti dall'indicatore ICEF collegato alla Domanda Unica 2025.

Per le nuove richieste di servizio di prolungamento dell'orario presentate dall'1 gennaio 2026 e fino al 31 agosto 2026, il beneficio tariffario è calcolato utilizzando l'indicatore ICEF Famiglia (redditi e patrimonio 2024), a seguito dell'introduzione di questa nuova disciplina ICEF Famiglia approvata con deliberazione di Giunta n. 1256 di data 29/8/2025. Nel caso di integrazioni orarie del servizio di prolungamento il costo orario è quello individuato dalla famiglia in fase di prima iscrizione (tariffa massima o agevolata determinata su base ICEF).

2.6. Limiti ICEF per l'accesso alle agevolazioni tariffarie e per il calcolo della tariffa.

Le agevolazioni tariffarie per la fruizione del servizio di prolungamento d'orario sono determinate sulla base delle tariffe minime e massime per anno scolastico di seguito indicate:

TARIFFA PER ANNO SCOLASTICO					
1 ora giornaliera		2 ore giornaliere		3 ore giornaliere	
Tariffa minima	Tariffa intera	Tariffa minima	Tariffa intera	Tariffa minima	Tariffa intera
82,50	220,00	165,00	440,00	275,00	726,00

Le tariffe vanno corrisposte per l'intera annualità del servizio scolastico e non è possibile chiedere il servizio per valori inferiori all'ora e all'anno scolastico. Non sono previsti rimborsi per utilizzi parziali del servizio richiesto.

Le tariffe minime sono applicate per le famiglie con un valore ICEF risultante pari o inferiore a 0,2256 (ICEF inferiore), che per il servizio di prolungamento dell'orario giornaliero richiesto dal 1 gennaio 2026 è aumentato di 0,03 ed è quindi pari a 0,2556.

Le tariffe intere sono applicate per le famiglie con un valore ICEF superiore a 0,3530 (ICEF superiore), che per il servizio di prolungamento dell'orario giornaliero richiesto dal 1 gennaio 2026 è aumentato di 0,03 ed è quindi pari a 0,3830.

Per valori ICEF che si collocano tra ICEF inferiore e ICEF superiore, le tariffe sono comprese tra la tariffa minima e la tariffa intera in modo proporzionale all'ICEF risultante, con scaglioni di 10 centesimi.

Qualora la famiglia non si avvalga del regime tariffario agevolato, la stessa è tenuta al pagamento della tariffa intera annua in relazione al numero di ore giornalieri richieste.”

Per le eventuali richieste di prolungamento dell'orario giornaliero presentate nel corso dell'anno scolastico la tariffa annuale a carico delle famiglie è corrisposta, in regime agevolato o intero, in

relazione al numero di ore richieste (da n. 1 ora e fino a n. 3 ore massimo di prolungamento) e per i mesi di attività della scuola (in base al calendario scolastico), a partire dal mese di presentazione della domanda e fino alla conclusione dell'anno scolastico; di seguito si riporta una tabella riepilogativa:

<i>Quota iscrizione per domanda inoltrata - in scuole a calendario ordinario - nel corso dell'anno scolastico e in particolare nel mese di:</i>	<i>1 ora</i>		<i>2 ore</i>		<i>3 ore</i>	
	<i>Tariffa min.</i>	<i>Tariffa intera</i>	<i>Tariffa min.</i>	<i>Tariffa intera</i>	<i>Tariffa min.</i>	<i>Tariffa intera</i>
<i>Settembre</i>	82,50	220,00	165,00	440,00	275,00	726,00
<i>Ottobre</i>	75,00	200,00	150,00	400,00	250,00	660,00
<i>Novembre</i>	67,50	180,00	135,00	360,00	225,00	594,00
<i>Dicembre</i>	60,00	160,00	120,00	320,00	200,00	528,00
<i>Gennaio</i>	52,50	140,00	105,00	280,00	175,00	462,00
<i>Febbraio</i>	45,00	120,00	90,00	240,00	150,00	396,00
<i>Marzo</i>	37,50	100,00	75,00	200,00	125,00	330,00
<i>Aprile</i>	30,00	80,00	60,00	160,00	100,00	264,00
<i>Maggio</i>	22,50	60,00	45,00	120,00	75,00	198,00
<i>Giugno</i>	15,00	40,00	30,00	80,00	50,00	132,00
<i>Luglio</i>	7,50	20,00	15,00	40,00	25,00	66,00”